



"Raccolta di quesiti sulla formazione collegati all'emergenza COVID-2019"

aggiornamento al 3 febbraio 2021

QUESITO n. 1

E' possibile sospendere le attività professionali svolte negli spazi di coworking di cui all'elenco qualificato regionale da parte dei beneficiari assegnatari di voucher di coworking?

RISPOSTA

In coerenza con la normativa emergenziale COVID19 emanata, le attività, da svolgersi da parte dei liberi professionisti assegnatari di voucher di coworking all'interno degli spazi di coworking di cui all'elenco qualificato regionale, sono da intendersi sospese; come disposto dall'articolo 103 del D.L. n. 18/2020 per il periodo intercorrente dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 sono sospesi tutti i termini previsti, la sospensione comporta il differimento dei termini indicati nei rispettivi atti unilaterali di impegno per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

QUESITO n. 2

Data la possibilità per l'organismo formativo di rimodulare l'attività di aula in Formazione a distanza, è possibile estendere tale modalità anche alle aule ed ai moduli di orientamento individuale e di gruppo dei corsi facenti capo ai bandi per il rafforzamento dell'ASL (alternanza scuola lavoro)?

RISPOSTA

E' possibile, previa COMUNICAZIONE all'Utr di riferimento, convertire le attività dei moduli previste in presenza dai progetti di cui all'avviso ALTERNANZA SL 2017 in moduli FAD, indicando nelle medesima comunicazione numero di matricola dell'attività che si va a convertire e precisando tempi e modalità di realizzazione (piattaforme utilizzate, calendari ecc.) come da circolare FSE del 24 marzo 2020.



QUESITO n. 3

E' possibile svolgere l'attività di orientamento in FAD? Con quali modalità?

RISPOSTA

E' consentito svolgere l'attività di orientamento, intesa come attività di accompagnamento, sia individuale che di gruppo, già prevista nei progetti formativi, con modalità FAD sostitutiva dell'attività effettuata in presenza, per tutta la durata della sospensione delle attività formative.

In entrambi i casi si applicano le disposizioni previste per la FAD sostitutiva d'aula, in modalità sincrona, con particolare riferimento all'utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza degli allievi e degli orientatori, come da circolare FSE del 24 marzo 2020.

QUESITO n. 4

Qual'è la procedura per l'utilizzo dei registri della FAD?

RISPOSTA

Per i progetti in corso di svolgimento, i registri su cui annotare le ore FAD sostitutive dell'aula sono sempre i medesimi registri utilizzati per l'attività d'aula "in presenza" e non registri di FAD a sé stanti.

Infatti, per i progetti in corso di svolgimento i registri vidimati dovrebbero già essere nella disponibilità del beneficiario; nel caso in cui sia necessario vidimare nuovi registri, si potrà procedere con la modalità indicata nella Circolare del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione del 13.3.2020.

Tale circolare prevede che per la vidimazione dei registri della FAD gli organismi formativi possano inviare i registri in formato pdf direttamente ai dirigenti competenti, in modo che questi possano provvedere a firmarli digitalmente e che, se questo non risulterà possibile, la vidimazione sarà fatta successivamente in forma cartacea.

Più nel dettaglio, gli OO.FF. devono inviare una PEC al Dirigente del Settore di competenza e p.c. al referente del progetto comunicando la necessità di vidimare i registri, sia individuali che di classe, specificando i dati identificativi del progetto ai quali si riferiscono, ed allegando i files dei registri in pdf.

Il Dirigente del Settore di competenza invia una PEC agli OO.FF. trasmettendo i registri firmati digitalmente.

Le presenze dei partecipanti alla classe virtuale devono essere registrate dal docente o dal tutor sul registro d'aula, riportando in corrispondenza delle ore l'annotazione "FAD sostitutiva di aula", il Direttore del progetto



provvede alla firma dei registri, in forma autografa o digitale, alla conclusione dell'attività a distanza, e comunque prima del caricamento sul DB FSE o su altri sistemi informativi predisposti per la rendicontazione dei corsi finanziati.

L'attività di FAD troverà il suo documento comprovante le attività svolte nei report automatici dalla piattaforma. Questa reportistica, firmata dal Direttore del progetto, diventa il documento da inserire nel sistema informativo.

Il registro "cartaceo" d'aula, necessario ad avere un documento unico riepilogativo di tutta l'attività, dovrà, appena le circostanze operative lo consentiranno, essere compilato, relativamente alle attività svolte in FAD, e caricato sul DB o sui sistemi informativi predisposti per la rendicontazione dei corsi finanziati.

In caso di discordanza tra le informazioni contenute nella documentazione vidimata con le modalità sopra descritte, e la reportistica delle avvenute connessioni, ovvero in caso di impossibilità tecnica di inserire sul database la documentazione cartacea debitamente firmata e vidimata, farà sempre fede la reportistica che traccia le avvenute connessioni.

QUESITO n. 5

La DGR 1343/2017 prevede che l'organismo formativo, per i percorsi formativi finanziati con le risorse del Fondo FSE, presenti alla Regione Toscana una polizza fideiussoria la quale deve avere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In alternativa, è possibile firmare digitalmente la polizza fideiussoria e far autenticare tale firma al notaio?

RISPOSTA

La modalità di autentica della firma digitale è una forma equivalente a quelle indicate dalla normativa.

QUESITO n. 6

Per i progetti formativi finanziati, le scadenze per la rendicontazione finale sono sospese per tener conto del periodo legato all'emergenza?

RISPOSTA

In base all'art.103 del D.L.17.3.2020 n.18 e alla DGR 421/2020, le scadenze relative alla rendicontazione di tali progetti sono automaticamente sospese dal 23 febbraio fino al 15 maggio. In caso di eventuali ulteriori proroghe il periodo di sospensione sarà incrementato dei giorni aggiuntivi.



Quesito n. 7

Quali sono le modalità di realizzazione dei percorsi di leFP negli Istituti professionali nella contingente fase di emergenza?

RISPOSTA

Per quanto riguarda la registrazione delle presenze, per le attività formative finanziate con le risorse del POR FSE 2014-2020 dovranno essere seguite le indicazioni di cui alla circolare dell'AdG FSE del 24/03/2020, ovvero le presenze dei partecipanti alla classe virtuale dovranno essere registrate nel registro d'aula vidimato dalla Regione riportando l'annotazione “FAD sostitutiva di aula”. Si ricorda la necessità del report automatico generato dal sistema informatico utilizzato per il tracciamento delle presenze alle attività finanziate con il FSE.

Per quanto riguarda le altre attività formative del percorso non finanziate dalla Regione, si conferma che può essere utilizzato il registro elettronico della scuola.

La scuola dovrà concordare con il referente di gestione dell'UTR di competenza le modalità per consentire gli accessi del personale regionale alla piattaforma utilizzata.

La quota del 30% per l'attività di formazione a distanza è da riferirsi all'intero monte ore previsto dal progetto. Si precisa che tale percentuale si applica alla FAD realizzata in modalità asincrona; mentre, nel caso di FAD sincrona che rispetti le indicazioni della citata circolare dell'AdG FSE del 24/03/20 non vi sono limiti percentuali: la durata della FAD sostitutiva delle ore d'aula in modalità sincrona potrà durare per tutta la durata dell'emergenza sanitaria.

La suddetta quota del 30% in modalità asincrona è da riferirsi all'intero percorso di qualifica leFP.

Per la parte del percorso leFP non finanziato con risorse erogate dalla Regione, l'istituto scolastico deve comunque inviare formale comunicazione all' UTR di riferimento specificando le UF che sono oggetto di FAD e le modalità utilizzate.

Per quanto attiene alle ore da svolgere in stage, attualmente sospesi, restiamo in attesa di indicazioni nazionali in relazione al proseguimento del corrente anno scolastico e ai tempi per un'eventuale ripresa delle lezioni in presenza con il rientro a scuola degli allievi. A tal fine si precisa che la Conferenza delle Regioni si è già fatta portatrice di un'istanza per garantire ai percorsi leFP realizzati dagli Istituti scolastici parità di trattamento con i percorsi di istruzione.

Quesito n. 8



La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può essere erogata in modalità FAD?

RISPOSTA

Per quanto riguarda la formazione obbligatoria in materia di “salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” si invita a consultare la deliberazione della Giunta regionale del 21 Aprile 2020, n. 536 contenente le indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente al periodo dell’attuale emergenza COVID-19. Per eventuali informazioni si invita a contattare il Settore Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro della Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale.

In attuazione di tale deliberazione, il Settore “Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema”, della Direzione Istruzione e formazione, ha adottato il decreto 5828 del 23.04.2020 che modifica il precedente decreto n. 5189/20 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica covid 19: misure straordinarie per la formazione professionale riconosciuta FAD”, per estenderne l’ambito di applicazione ai percorsi di formazione riconosciuti relativi alla “salute e sicurezza sul lavoro” che sono presenti nel Repertorio regionale della formazione regolamentata.

Quesito n. 9

Per i percorsi formativi finanziati, ci sono misure di sostegno a favore dell’utenza che, trovandosi in condizione di disagio, non può dotarsi della strumentazione necessaria o della connessione adeguata per seguire il percorso in FAD?

RISPOSTA

Per i percorsi finanziati con risorse FSE, la circolare AOOGR/PT Prot. 0116142 del 24/03/2020 prevede che gli allievi debbano essere messi in grado di disporre della strumentazione tecnologica, software, hardware e connettività, necessaria per la FAD, avendo riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Pertanto, qualora, al fine del rispetto della disposizione, gli Organismi Formativi ravvisino la necessità di procedere all’approvvigionamento e alla distribuzione degli strumenti indispensabili all’implementazione della didattica a distanza, potranno provvedervi nell’ambito del finanziamento approvato. Nel caso si tratti di progetti “a costi reali”, le relative spese potranno essere rendicontate, attraverso fatture quietanzate o altri giustificativi di spesa aventi valore probatorio equipollente, rimodulando a tal fine il piano finanziario. In modo analogo, si deve intendere che nei progetti finanziati mediante l’applicazione del tasso forfettario (max 40%) alle spese di personale, una parte di quest’ultimo potrà essere destinata alle medesime finalità e



parimenti, nel caso di progetti finanziati attraverso UCS, gli Organismi Formativi potranno provvedere a detta necessità, fermo restando il criterio di riconoscimento dell’UCS basato sul computo di ore/allievi.

Per i percorsi lefp, con le deliberazioni n. 494 e 547/2020, la Giunta regionale ha disposto la concessione di contributi agli Istituti professionali e agli organismi formativi finalizzati all'acquisto di attrezzature informatiche per sostenere la formazione a distanza. Il Settore competente sta adottando i relativi decreti di concessione dei contributi.

Quesito n. 10

Per gli eventuali allievi che non riuscissero (per problemi di connettività) a partecipare alle sessioni, la circolare dell’AdG del 24.03.2020 parla di "modalità di recupero" da prevedere. Ci sono indicazioni sulle modalità di recupero?

RISPOSTA

La circolare AOOGR/PT Prot. 0116142 AdG del 24.03.2020 prevede che deve trattarsi di modalità sincrona e che tutti i partecipanti al percorso formativo devono essere messi in grado di disporre della strumentazione tecnologica, software, hardware e connettività, necessaria per la FAD. Nei casi di difficoltà temporanee a seguire la lezione “devono essere individuate soluzioni alternative e comunque, deve essere prevista una modalità di recupero a favore degli stessi, alla ripresa delle attività”.

Quesito n. 11

La circolare AOOGR/PT Prot. 0116142 del 24/03/2020 (così come le precedenti informative) fa riferimento, per i percorsi finanziati con FSE, alla possibilità di procedere alle variazioni senza attendere autorizzazione, ma fa altrettanto riferimento a verifiche ex post da parte dei Settori regionali che si occupano della gestione (UTR), che potrebbero invalidare le variazioni proposte. Ciò comporterebbe il rischio, per le agenzie formative, di svolgere attività, sostenendo i relativi costi, senza poi vedersi riconoscere la rendicontabilità delle spese.

Gli uffici di riferimento per la gestione potrebbero garantire autorizzazioni ex ante in tempi rapidi (ad es. 3 giorni), o, in alternativa, il riconoscimento del silenzio-assenso?

RISPOSTA

La logica di questa disposizione – dettata fin dalla prima circolare del 13.03 del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione - è quella di accelerare i tempi di attivazione della FAD. La circolare indica la documentazione che occorre presentare preventivamente e le caratteristiche che la FAD deve avere per essere riconosciuta.

Pertanto, è rimessa al soggetto attuatore la valutazione della possibilità di modificare le attività



implementando la FAD sostitutiva dell’aula secondo le caratteristiche indicate; presentare la documentazione completa di tutti gli elementi richiesti ed attuarla nel rispetto delle condizioni indicate nella circolare. Il controllo a posteriori è volto solo a verificare che siano rispettate le disposizioni indicate. La decisione se partire con una semplice comunicazione (in questo caso i controlli sono successivi), o attendere l’autorizzazione, è rimessa all’organismo formativo. Nel caso venga richiesta l’autorizzazione, l’UTR risponderà nei tempi più rapidi possibili.

Quesito n. 12

Per i percorsi formativi finanziati a costi reali ed erogati in FAD, come vanno rendicontati i costi di personale d’aula: in particolare per i tutor, possono essere rendicontati come “tutor d’aula” o è necessario uno spostamento dei relativi importi sul tutoraggio FAD?

RISPOSTA

Trattandosi di attività assimilata, in via eccezionale, all’attività d’aula vera e propria è possibile rendicontarla nella voce “tutor d’aula”.

Quesito n. 13

Per la rendicontazione, la circolare AOOGR/PT Prot. 0116142 del 24/03/2020 prevede il caricamento della reportistica automatica, prodotta dalle piattaforme in uso per la FAD sincrona, per tutte le tipologie di corso finanziato con FSE, ovvero anche per i progetti finanziati a costi reali o staff + 40%; poiché però, per la rendicontazione di queste tipologie di progetti, non viene caricato il registro (di cui il report è la doverosa integrazione), ma le fatture ed i relativi pagamenti (che potrebbero anche non essere riferiti all’attività in FAD), riterremmo opportuno un chiarimento sul tema.

RISPOSTA

Quanto indicato dalla circolare dell’AdG del 24.03.2020 relativamente al caricamento della reportistica automatica generata dalle piattaforme FAD, si precisa che lo stesso dovrà avvenire alle scadenze di monitoraggio trimestrali per i progetti rendicontati attraverso Unità di Costi Standard (UCS), mentre per i progetti a costi reali o a tassi forfettari, il report automatico dovrà essere presentato in sede di rendicontazione.

Quesito n. 14



A seguito dell'ordinanza n. 60/2020, gli esami possono essere svolti in FAD?

Risposta

Per i percorsi formativi riconosciuti, il decreto n. 8073 del 3 giugno 2020, individua alcuni percorsi che riguardano la formazione obbligatoria per i quali l'organismo formativo può decidere, in alternativa allo svolgimento in presenza, di effettuare gli esami in modalità a distanza. Per tali percorsi non è in ogni caso consentito lo svolgimento dell'esame in modalità "mista" ovvero parte in presenza e parte a distanza. Per gli altri percorsi formativi, per i quali non è disciplinata la modalità di svolgimento in FAD dell'esame, quest'ultimo è possibile svolgerlo solo in presenza, sia con riferimento alle esercitazioni pratiche che a quelle teoriche.

Quesito n. 15

Quando è prevista la chiusura dell'anno scolastico per i percorsi formativi lefp? Le agenzie formative che realizzano tali percorsi possono chiedere una proroga per prolungare la didattica a luglio? Quali sono le procedure per richiedere la proroga e quali sono gli impatti sul riconoscimento della spesa?

Risposta

L'anno scolastico termina il 31 agosto di ogni anno mentre il calendario scolastico prevede il termine delle attività didattiche il 10 giugno di ogni anno. L'avviso dei percorsi leFP prevede (art. 5): "I percorsi formativi devono avere le seguenti caratteristiche: ... avere data certa per l'inizio e la fine delle attività che dovranno seguire "di norma" - per ciascuna delle tre annualità - il calendario scolastico approvato annualmente da Regione Toscana".

Pertanto, laddove si ravvisi l'opportunità di prolungare lo svolgimento della didattica oltre il 10 giugno, previa verifica della disponibilità dell'utenza, è possibile proseguire le attività oltre tale data. L'organismo formativo dovrà inviare comunicazione via pec all'UTR di riferimento, allegando la calendarizzazione delle attività e precisando di aver verificato la disponibilità degli utenti coinvolti.

Si conferma che, ai sensi del comma 2 art. 91 del Decreto "Rilancio" del 19 maggio 2020, l'anno scolastico e formativo 2019/2020 resta valido anche se non è stato effettuato il numero minimo di ore previste dal percorso formativo. Per quanto concerne l'eventuale riconoscimento delle risorse per le attività non realizzate, si attende la circolare di ANPAL.

Quesito n. 16

Per quanto riguarda il contributo per la formazione a distanza a favore degli organismi formativi quali sono le modalità e i tempi per l'assegnazione del contributo?

Risposta



Il decreto con cui viene assunto l'impegno di spesa nei confronti delle agenzie formative è in corso di certificazione. Una volta certificato l'atto, sarà inviata una circolare alle agenzie interessate in cui saranno indicate le modalità di richiesta del contributo.

Quesito n. 17

Per la corretta compilazione del registro didattico di un percorso formativo avviato in FAD e che prosegue in presenza, a seguito dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 63/2020, si chiede se deve essere registrata la presenza di coloro che, durante il periodo di erogazione in FAD, hanno avuto dei periodi di disconnessione temporanea durante l'ora di lezione.

Risposta

Eventuali disconnessioni della durata pari o inferiore a 15 minuti, non inficiano il riconoscimento dell'ora di presenza dell'allievo.

Sono in corso degli approfondimenti con l'Autorità di gestione dell'FSE sulle modalità di vidimazione dei registri per le attività che riprendono in aula.

QUESITO n. 18

(quesito inserito il 23 giugno 2020)

Se il percorso formativo riparte in presenza quale registro didattico deve utilizzare l'organismo formativo?

RISPOSTA

Se l'Organismo formativo ha già un registro cartaceo vidimato continuerà ad utilizzarlo fino al suo esaurimento.

Se l'Organismo formativo sta utilizzando un registro vidimato secondo quanto prevede la circolare del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione del 13.3.2020, continua ad utilizzare questo registro firmato digitalmente anche per le ore d'aula in presenza ma deve prima far "vidimare" il cartaceo all'UTR competente.

Considerato il periodo di emergenza sanitaria e considerate le modalità di organizzazione del lavoro in modalità agile, per la vidimazione del cartaceo si segue questa procedura.



L'organismo formativo stampa il registro che ha ricevuto vidimato digitalmente dagli uffici regionali tramite PEC, lo ripone in una busta sulla quale deve essere riportato il numero della PEC con la quale gli è stato trasmesso il registro dall'UTR e lo consegna previo appuntamento all'UTR. L'operatore degli UTR firma il frontespizio e appone un timbro su ciascuna pagina numerata a partire dal giorno in cui il registro viene portato agli uffici regionali per le lezioni successive (per le pregresse lezioni erogate in FAD fanno fede i report prodotti dalla piattaforma utilizzata) e si accorda con l'Organismo formativo per i tempi del ritiro.

Se è necessario un nuovo registro per la formazione in presenza, la vidimazione del medesimo segue questa procedura. L'Agenzia invia tramite PEC il registro all'UTR competente. L'UTR fa i controlli formali e rimanda il registro con PEC all'Agenzia. L'agenzia stampa il registro che ha ricevuto tramite PEC, lo ripone in una busta sulla quale deve essere riportato il numero della PEC con la quale gli è stato trasmesso il registro dall'UTR e lo consegna previo appuntamento all'UTR. L'operatore degli UTR, firma il frontespizio e appone un timbro su ciascuna pagina e lo restituisce all'organismo formativo accordandosi per i tempi del ritiro.

QUESITO n. 19

(quesito inserito il 23 giugno 2020)

Se la formazione d'aula continua ad essere erogata con la modalità della FAD, quale registro didattico deve utilizzare l'organismo formativo?

RISPOSTA

L'Organismo formativo continua ad utilizzare lo stesso Registro trasmesso dall'UTR tramite PEC, vidimato secondo quanto prevede la circolare del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione del 13.3.2020 (v. anche risposta al quesito n. 4). Si ricorda che l'attività di FAD troverà il suo documento comprovante le attività svolte nei report automatici dalla piattaforma.

Se terminano le pagine del registro precedentemente vidimato, si segue la medesima procedura anche per la vidimazione delle ulteriori pagine.

QUESITO n. 20

(quesito inserito il 23 giugno 2020)

Se il percorso formativo viene avviato nella modalità FAD (previa autorizzazione dell'UTR competente), come avviene la vidimazione del registro didattico?

RISPOSTA



La procedura per la vidimazione è quella indicata dalla circolare del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione del 13.3.2020 (v. anche risposta al quesito n. 4).

QUESITO n. 21

(quesito inserito il 24 settembre 2020)

E' possibile continuare ad erogare la formazione a favore di alunni che si trovano in stato di quarantena o isolamento domiciliare? E se in tale condizione si trova il docente?

RISPOSTA

La formazione può essere erogata anche in modalità mista chiedendo al Settore regionale competente di autorizzare eccezioni limitate proprio per motivi di salute, gravi e certificati, che impediscano la partecipazione in presenza. Tale modalità di erogazione darà modo all'allievo in isolamento di seguire da casa le lezioni svolte in aula in presenza con il docente e consentirà al docente in isolamento di tenere la lezione da casa agli allievi che possono seguire la lezione dalla classe. I settori regionali interessati provvederanno ad autorizzare tali eccezioni con la massima celerità per consentire di ridurre al minimo l'interruzione dell'attività formativa.

QUESITO n. 22

(quesito inserito il 2 febbraio 2021)

E' consentito lo svolgimento di attività formativa in presenza per i percorsi leFP di durata biennale?

RISPOSTA

Anche gli organismi formativi che erogano percorsi di durata biennale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale leFP e rivolti ai minori che dopo aver assolto l'obbligo di istruzione hanno abbandonato gli studi, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività in modo che sia garantita l'attività formativa in presenza, come prevista per i percorsi triennali di leFP, ad oggi stabilita al 50 per cento.

Rimane salva la possibilità di realizzare in presenza le attività laboratoriali e gli stage in impresa che riguardano attività economiche e produttive non sospese, nel rispetto delle "*Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale, formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica*" Allegato 1 dell' Ordinanza regionale 95/2020 e delle indicazioni tecniche e operative definite nel «*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*» pubblicato dall'INAIL", nonché delle linee guida o dei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività. Resta altresì salva la possibilità di svolgere gli esami finali nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza 95/2020.



QUESITO n. 23

(quesito inserito il 3 febbraio 2021)

E' possibile erogare in presenza l'attività formativa pratica in azienda prevista nei percorsi di formazione continua?

RISPOSTA

Con riferimento ai percorsi di formazione continua finanziati dalla Regione Toscana, si comunica che le attività formative *on the job* svolte in azienda - ovvero la formazione sul campo, in affiancamento, nel contesto lavorativo specifico - previste all'interno dei progetti approvati, sono assimilabili alle attività laboratoriali e pertanto possono essere erogate in presenza se attengono ad attività economiche e produttive non sospese, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nel «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall' INAIL" e delle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività.

Per l'attività teorica rimane fermo quanto previsto per i corsi di formazione professionale, pertanto dovranno essere adottate forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento dell'attività sia svolta tramite il ricorso alla formazione a distanza.

E' possibile, qualora prevista, svolgere in presenza anche attività formativa individuale nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 stabilite per lo specifico luogo nel quale la stessa viene svolta.